



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 169 DEL 28/11/2022

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2021 DEL “GRUPPO COMUNE DI ACI CASTELLO” - INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

L'anno 2022, il giorno ventotto alle ore 11:40 e ss. del mese di Novembre nella Sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano

		Pres.	Ass.
SCANDURRA CARMELO CAMILLO	Sindaco	X	
SCIACCA ORAZIO	Assessore		X
DANUBIO SALVATORE	Assessore	X	
ROMEO SEBASTIANO	Assessore	X	
CALI' MARCO	Assessore	X	
DI GRAZIA SABRINA	Assessore		X
TOTALE		4	2

Il Sindaco, Carmelo Scandurra, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Generale, Dott.ssa Laura Gulizia.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Dato atto che, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 30/2000, sono stati resi dai responsabili degli Uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000 (art. 153, 5° c, del D.Lgs. 267/00) e dall'art. 13 della L.R. 44/91, la prescritta attestazione della relativa copertura della spesa da parte del responsabile dell'Ufficio finanziario.

Richiamata la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi integralmente riportata ad ogni effetto di legge.

Attesa la propria competenza a deliberare sull'oggetto, ai sensi dell'art. 15, della legge regionale siciliana n. 44/1991.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta presentata e ritenuto doversi provvedere in merito.

Visto l'art. 24 dello Statuto Comunale.

Visto l'O.R.EE..LL.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Con Voti unanimi, resi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

- **DI APPROVARE**, per quanto sopra espresso e motivato, la proposta deliberativa Reg.n° 201 del 25/11/2022, sottoposta all'Organo e che, viene integralmente trascritta:

Il DIRIGENTE DELL' AREA III, sottopone all'esame ed approvazione dell'organo deliberante la proposta di seguito trascritta:

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando, ai fini dell'inclusione nello stesso, qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4 e successive modifiche ed integrazioni, D.M. 11 Agosto 2017;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo;
 - il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del TUEL.
 - con deliberazione di Consiglio Comunale dell'Ente n. 32 del 03/10/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
 - con delibera di G.M. n. 152 del 18/10/22 è stata approvata la relazione illustrativa ex art 151 comma 6 del TUEL per l'anno 2021 e lo schema del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2021;
 - la proposta di delibera n. 53 del 17/11/2022 avente ad oggetto "Approvazione rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021", sulla quale il collegio dei revisori dei conti ha già espresso il relativo parere acquisito al protocollo generale dell'Ente con n. 47097/2022, è stata trasmessa per la approvazione da parte del consiglio comunale e posta all' o.d.g del 09/12/2022;

RILEVATO che:

- ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, e successive modifiche ed integrazioni, D.M. 11 Agosto 2017, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":
 - 1) «*gli organismi strumentali* dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo; Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
 - 2) “ *gli enti strumentali* dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo rientrano le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
 - 2.1) *gli enti strumentali controllati* dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'Ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, presuppongono l'esercizio di influenza dominante; L'attività si definisce prevalente se l'Ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2) *gli enti strumentali partecipati* di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

3) *le società*, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata attivata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) *le società controllate* dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'Ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'Ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2) *le società partecipate* dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata»;

– nel documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 31 del 03/10/2022 che qui si intende integralmente richiamato per quanto di

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

interesse del presente provvedimento, sono evidenziate le società di capitale direttamente o indirettamente partecipate dal Comune di Acì Castello;

- nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;
- il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, e successive modifiche ed integrazioni, D.M. 11 Agosto 2017, prevede che: *«Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:*

1) *gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;*

2) *gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato»;*

- lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: *«Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell’elenco di cui al punto 2 nei casi di:*

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione dell’ente”.

Sono considerati rilevanti gli Enti e le Società totalmente partecipati dalla capogruppo, le Società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Con riferimento all’esercizio 2018 e successivi, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, un’incidenza inferiore al 3%.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo Ente o Società, sia all’insieme di enti e delle società scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Pertanto, ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10% rispetto alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata;

- in base ai criteri stabili dalla Legge e dal principio 4/4 e successive modifiche ed integrazioni, D.M. 11 Agosto 2017 sopra indicati si individuano di seguito come appartenenti al gruppo “Amministrazione pubblica” comune di Acì Castello le seguenti società partecipate:

- a) SERVIZI IDRICI ETNEI S.p.a.- quota partecipazione 0,76%;
- b) FLAG RIVIERA JONICA ETNEA SOC. CONS. COOP. - quota partecipazione 7,72%;
- c) ACIAMBIENTE S.p.a. in liquidazione - quota partecipazione 11,34%;
- d) CONSORZIO ISOLE DEI CICLOPI - quota partecipazione 50,00%;
- e) SOCIETA’ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE RIFIUTI “S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA”- quota partecipazione 2,37%;

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

- f) DISTRETTO TURISTICO TERRITORIALE “IL MARE DELL’ETNA”- quota partecipazione 10,76%;
 g) CONSORZIO ATO 2–CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE - quota partecipazione 1,49%;
 h) CONSORZIO ETNEO PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO - quota partecipazione 5,00%;

- Nessun dato risulta in merito alla AGT Multiservizi SRL in Liquidazione in quanto dichiarata fallita con sentenza n. 56 del 07/05/2020 del Tribunale di Catania

-Ai fini dell’inserimento delle società nel perimetro di consolidamento si analizza la rilevanza di ognuno delle Società appartenenti al gruppo “Amministrazione pubblica” precisando che si esclude SERVIZI IDRICI ETNEI S.p.a. poiché, detenendo il Comune di Aci Castello una quota partecipazione pari allo 0,76%, quindi inferiore all’1%, essa è considerata in ogni caso irrilevante e non oggetto di consolidamento;

CONSIDERATO CHE il Consorzio Isole dei Ciclopi (A.M.P.) non ha ancora approvato il bilancio consuntivo 2021 e come avvenuto nel 2020 non sono stati comunicati i dati. Pertanto, non si può procedere alla verifica della soglia di rilevanza e all’eventuale consolidamento, precisandosi che, comunque, per il 2018 la partecipazione era risultata irrilevante poiché nessuno dei parametri era sopra la soglia;

CONSIDERATO CHE il Consorzio Ato 2 – Catania acque in liquidazione e il Consorzio Etneo per la legalità e lo sviluppo, per il 2021, non hanno comunicato nessun dato relativo all’asseverazione dei crediti e debiti né i rispettivi bilanci, non si può procedere alla verifica della soglia di rilevanza e all’eventuale consolidamento.

– la soglia di rilevanza per il Comune di Aci Castello relativa all’esercizio 2021 è la seguente:

Parametri	Comune di Aci Castello	%	Soglia
Totale attivo	€ 47.390.389,31	3%	€ 1.421.711,68
Patrimonio netto	€ 20.769.302,41	3%	€ 623.079,07
Ricavi caratteristici	€ 16.417.214,05	3%	€ 492.516,42

– in base alla predetta soglia, la società **FLAG RIVIERA JONICA ETNEA SOC. CONS. COOP.**

, risulta per il 2021 irrilevante in quanto nessuno dei parametri in questione risulta al di sopra della soglia del 3% pertanto dentro il perimetro di consolidamento, come di seguito evidenziato:

Parametri	SOGLIA 3% COMUNE ACI CASTELLO	FLAG RIVIERA JONICA ETNEA SOC. CONS. COOP.
Totale attivo	€ 1.421.711,68	€ 787.827,00
Patrimonio netto	€ 623.079,07	€ 46.099,00
Ricavi caratteristici	€ 492.516,42	€ 273.681,00
	RILEVANTE	NO

- in base alla predetta soglia, la società ACIAMBIENTE S.p.a. in liquidazione, risulta per il 2021 rilevante in quanto almeno uno dei parametri in questione risulta al di sopra della soglia del 3% pertanto dentro il perimetro di consolidamento, come di seguito evidenziato:

Parametri	SOGLIA 3% COMUNE ACI CASTELLO	ACIAMBIENTE S.p.a. in liquidazione
-----------	-------------------------------	------------------------------------

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Totale attivo	€ 1.421.711,68	€ 5.467.100,00
Patrimonio netto	€ 623.079,07	€ 153.008,00
Ricavi caratteristici	€ 492.516,42	€ 692.775,00
	RILEVANTE	SI

- in base alla predetta soglia, la società S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA S.C.P.A. risulta per il 2021 rilevante in quanto almeno uno dei parametri in questione risulta al di sopra della soglia del 3%, pertanto fuori dal perimetro di consolidamento, come di seguito evidenziato:

Parametri	SOGLIA 3% COMUNE ACI CASTELLO	S.R.R. Area metropolitana S.C.P.A.
Totale attivo	€ 1.421.711,68	€ 856.283,00
Patrimonio netto	€ 623.079,07	€ 119.999,00
Ricavi caratteristici	€ 492.516,42	€ 705.818,00
	RILEVANTE	SI

- in base alla predetta soglia, la società DISTRETTO TURISTICO IL MARE DELL'ETNA S.C.A.R.L.(Liquidata il 18/11/2021), risulta per il 2021 irrilevante in quanto nessuno dei parametri in questione risulta al di sopra della soglia del 3%, pertanto fuori dal perimetro di consolidamento, come di seguito evidenziato:

Parametri	SOGLIA 3% COMUNE ACI CASTELLO	DISTRETTO TURISTICO IL MARE DELL'ETNA S.C.A.R.L.
Totale attivo	€ 1.421.711,68	€ 43.236,00
Patrimonio netto	€ 623.079,07	€ 43.236,00
Ricavi caratteristici	€ 492.516,42	€ 5.859,00
	RILEVANTE	NO

Per quanto riguarda la Società AGT MULTISERVIZI s.r.l. in liquidazione si ribadisce che nessun dato risulta in merito all'anno 2021 poiché è stata dichiarata fallita con sentenza n. 56 del 07/05/2020 del Tribunale di Catania.

Per quanto riguarda le residue due Società irrilevanti, si specifica che, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti, presenta per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Pertanto viene confermata la irrilevanza delle sottoelencate società/enti e, quindi, la esclusione dal perimetro di consolidamento

PARAMETRI	Comune di Aci Castello	%	SOGLIA
Totale attivo	€ 47.390.389,31	10%	€ 4.739.038,93
Patrimonio netto	€ 20.769.302,41	10%	€ 2.076.930,24
Ricavi caratteristici	€ 16.417.214,05	10%	€ 1.641.721,41

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

- FLAG Riviera Jonica Etnea Soc. Cons. Coop.
- Distretto turistico il mare dell'Etna

PARAMETRI	totale sommatoria irrilevanze	SOGLIA 10%
Totale attivo	€ 831.063,00	€ 4.739.038,93
Patrimonio netto	€ 89.335,00	€ 2.076.930,24
Ricavi caratteristici	€ 273.681,00	€ 1.641.721,41

PER I MOTIVI SUESPOSTI, SI CHIEDE ALL'ORGANO DELIBERANTE COMPETENTE L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA NEL TESTO SOPRA RIPORTATO E L'ADOZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO, DISPONENDO QUANTO SEGUE

- 1) Individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento l'elenco delle società partecipate del Comune di Aci Castello che fanno parte del "Gruppo amministrazione pubblica", le seguenti società:
- a) SERVIZI IDRICI ETNEI S.p.a.- quota partecipazione 0,76%;
 - b) FLAG RIVIERA JONICA ETNEA SOC. CONS. COOP. - quota partecipazione 7,72%;
 - c) ACIAMBIENTE S.p.a. in liquidazione - quota partecipazione 11,34%;
 - d) CONSORZIO ISOLE DEI CICLOPI - quota partecipazione 50,00%;
 - e) SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE RIFIUTI "S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA"- quota partecipazione 2,37%;
 - f) DISTRETTO TURISTICO TERRITORIALE "IL MARE DELL'ETNA"- quota partecipazione 10,76%;
 - g) CONSORZIO ATO 2-CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE - quota partecipazione 1,49%;
 - h) CONSORZIO ETNEO PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO - quota partecipazione 5,00%;
- Nessun dato risulta in merito alla AGT Multiservizi SRL in Liquidazione in quanto dichiarata fallita con sentenza n. 56 del 07/05/2020 del Tribunale di Catania

2) Individuare, altresì, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini della redazione del bilancio consolidato, i componenti del "Perimetro di Consolidamento del Comune di Aci Castello", in qualità di capogruppo, nei seguenti organismi partecipati:

- a) ACIAMBIENTE S.p.a. in liquidazione - quota partecipazione 11,34%;
- b) SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE RIFIUTI "S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA"- quota partecipazione 2,37%;

3)- DICHIARARE la deliberazione di cui alla presente proposta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, stante l'urgenza derivante dalla avvenuta scadenza del termine previsto dalla legge per la approvazione del bilancio consolidato;

4)- DARE atto che la deliberazione di cui alla presente proposta verrà pubblicata, in copia, all'albo pretorio comunale per giorni 15 consecutivi e, per estratto nella home - page del sito dell'Ente nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti" sezione "Provvedimenti organi di indirizzo politico", ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 33/2013.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Comunale n° 201 del 25/11/2022

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2021 DEL “GRUPPO COMUNE DI ACI CASTELLO”
- INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Annotazioni:

Aci Castello, 28/11/2022

Il Responsabile della Area III
GALLI CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Comunale n° 201 del 25/11/2022

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2021 DEL “GRUPPO COMUNE DI ACI CASTELLO”
- INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

Si attesta la regolare copertura finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto. Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012 e Art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

Entrata

Prenotazione	Anno	Capitolo	Oggetto capitolo	Importo	CIG	CUP

Spesa

Prenotazione	Anno	Capitolo	Oggetto capitolo	Importo	CIG	CUP

Annotazioni:

Aci Castello, 28/11/2022

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
GALLI CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 169 DEL 28/11/2022

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2021 DEL “GRUPPO COMUNE DI ACI CASTELLO” - INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 28/11/2022 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Aci Castello, li 28/11/2022

**L'Addetto alla Pubblicazione
LEOTTA AGATA / ArubaPEC S.p.A.**